RIFORMA DELLA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Art. 20

Trattamento giuridico ed economico del personale

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP. Al personale in servizio presso l'ISVAP e' fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP.

Versione in vigore dal 4 settembre 1982, non più in vigore dal 13 novembre 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della vigilanza sulle assicurazioni
Estremi	Legge 12 agosto 1982, n. 576
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-della-vigilanza-sulle-assicurazioni/art-20-trattamento-giuridico-ed-economico-del-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it